

## **EROGAZIONI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO**

### **Le condizioni per poterle dedurre dal reddito d'impresa**

Con **Decreto del Prefetto dell'Aquila del 5 maggio 2009** sono state individuate **le fondazioni, associazioni, comitati ed enti per il cui tramite possono essere effettuate erogazioni liberali deducibili dal reddito d'impresa** a favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

La legge n. 133/99 prevede, infatti, che sono deducibili dal reddito d'impresa le erogazioni in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di **fondazioni, associazioni, comitati ed enti, così individuati dal decreto in oggetto:**

- organizzazioni non lucrative e di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 460/1997;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali e di categoria.

Il decreto evidenzia inoltre che:

- non si considerano destinati ad attività estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;
- entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni.

Sempre in relazione all'applicazione delle agevolazioni in commento, il DL n. 39/2009 stabilisce che chiunque raccoglie fondi in favore delle popolazioni e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma deve effettuare una comunicazione al commissario delegato, al fine di verificare la coerenza con le misure di aiuto adottate.

(Fonte Api)